

Impianti di trasporto in condotta

Un modulo del manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Impianti di trasporto in condotta

Un modulo del manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione è un aiuto all'esecuzione elaborato dall'UFAM in veste di autorità di vigilanza. Destinata in primo luogo alle autorità esecutive, essa concretizza le prescrizioni del diritto federale in materia ambientale (in merito a concetti giuridici indeterminati e alla portata e all'esercizio della discrezionalità) nell'intento di promuovere un'applicazione uniforme della legislazione. Le autorità esecutive che vi si attengono possono legittimamente ritenere che le loro decisioni siano conformi al diritto federale. Sono ammesse soluzioni alternative, purché conformi al diritto vigente.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Direzione del progetto

Daniel Bonomi (UFAM)

Direzione del sottogruppo di lavoro

Bettina Cadetg (Ufficio federale dell'energia [UFE], fino a marzo 2017)/Yves Amstutz (UFE, da aprile 2017)

Sottogruppo di lavoro

Fabian Bilger (Unione Petrolifera), Tino Döring (UFAM), Raymond Dumont (Canton AG), Gerd Füssinger (swissgas), Armin Heitzer (Unione Petrolifera), Dominique Luisier (Gaznat), Peter Massny (swissgas), Martin Merkofer (UFAM), Gilles Verdan (Gaznat), Ruedi Wendelspiess (Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti, IFO)

Redazione

Elias Kopf, Pressebüro Kohlenberg

Traduzione

Servizio linguistico italiano (UFAM)

Indicazione bibliografica

UFAM (ed.) 2018: Impianti di trasporto in condotta. Un modulo del Manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR). Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Pratica ambientale n. 1807: 13 pagg.

Grafica e impaginazione

Cavelti AG, medien. digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina

© Roger Rüegg (UFAM)

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1807-i

(la versione cartacea non può essere ordinata)

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La lingua originale è il tedesco.

Indice

| | |
|---------------------|----------|
| Introduzione | 5 |
|---------------------|----------|

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Compiti del detentore | 6 |
| 1.1 | Accertamenti relativi al campo d'applicazione | 6 |
| 1.2 | Adozione di misure di sicurezza idonee | 6 |
| 1.2.1 | Scopo e portata delle misure di sicurezza | 6 |
| 1.2.2 | Cause degli incidenti rilevanti | 6 |
| 1.2.3 | Procedura sistematica | 7 |
| 1.2.4 | Misure di sicurezza specifiche per i singoli tipi di impianti | 7 |
| 1.3 | Redazione del rapporto breve | 7 |
| 1.4 | Esecuzione dell'analisi dei rischi | 8 |
| 1.5 | Aggiornamento del rapporto breve e dell'analisi dei rischi | 8 |
| 1.6 | Compiti nel quadro della gestione degli incidenti rilevanti | 9 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 2 | Compiti delle autorità | 10 |
| 2.1 | Panoramica dei compiti e competenze per l'esecuzione | 10 |
| 2.2 | Compiti dell'autorità esecutiva | 11 |
| 2.2.1 | Controlli in materia di campo di applicazione | 11 |
| 2.2.2 | Controllo e valutazione del rapporto breve | 11 |
| 2.2.3 | Decisione della necessità di un'analisi dei rischi | 11 |
| 2.2.4 | Controllo e valutazione dell'analisi dei rischi | 11 |
| 2.2.5 | Decisione sull'adozione di misure supplementari di sicurezza | 11 |
| 2.2.6 | Pianificazione ed esecuzione di controlli | 11 |
| 2.2.7 | Informazione del pubblico | 12 |
| 2.2.8 | Delega di compiti esecutivi | 12 |
| 2.3 | Compiti dei Cantoni | 12 |
| 2.3.1 | Coordinamento della prevenzione degli incidenti rilevanti con la pianificazione del territorio | 12 |
| 2.3.2 | Posto d'annuncio per gli incidenti rilevanti | 12 |
| 2.3.3 | Informazione e allarme in caso di incidente rilevante | 12 |
| 2.3.4 | Coordinamento dei servizi d'intervento | 13 |
| 2.3.5 | Coordinamento dei controlli | 13 |
| 2.3.6 | Informazione dell'Ufficio federale (UFAM) | 13 |
| 2.4 | Compiti della Confederazione | 13 |

Le definizioni dei termini (glossario) e l'indice delle abbreviazioni sono allegati alla «Parte generale».

Introduzione

Il manuale concernente l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) è un aiuto all'esecuzione dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) strutturato in moduli. Serve da supporto ai detentori degli impianti soggetti all'OPIR e alle autorità esecutive per un'applicazione dell'ordinanza conforme al diritto. La «Parte generale», che illustra le disposizioni dell'ordinanza valide per tutti i tipi di impianti assoggettati, accomuna tutti i moduli. Per aspetti specifici a un determinato impianto rimanda ai moduli per il tipo di impianto corrispondente.

*Struttura modulare
del manuale
concernente l'OPIR*

Il modulo specifico «Impianti di trasporto in condotta» contiene spiegazioni e indicazioni complementari alla «Parte generale» per gli impianti di trasporto in condotta (condotte per il trasporto del petrolio greggio e del gas naturale ai sensi dell'articolo 1 LITC¹). Deve pertanto essere consultato in combinazione con il modulo generico. Singole disposizioni dell'ordinanza vengono inoltre approfondite in moduli tematici. Una panoramica dei moduli disponibili e scaricabili si trova sul sito Internet dell'UFAM (*Aiuti all'esecuzione*²).

*Modulo «Impianti
di trasporto in
condotta»*

Gli impianti di trasporto in condotta sono stati inseriti nel campo d'applicazione dell'OPIR con effetto al 1° aprile 2013³. In tal modo viene garantito che la procedura di controllo e valutazione in due fasi prevista dall'OPIR sia applicata in modo coerente per tutti gli impianti con potenziale di pericolo chimico con possibili danni gravi. Così facendo si tiene conto del fatto che il rispetto delle prescrizioni delle decisioni in materia di condotte non in tutti i casi riduce sufficientemente i rischi. Il presente modulo, intitolato «Impianti di trasporto in condotta», spiega le disposizioni più rilevanti dell'OPIR e delle decisioni in materia di condotte e ne precisa le interfacce.

*Nesso tra l'OPIR e
le decisioni in
materia di condotte*

1 Legge federale del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC; RS 746.1; stato: 1 gennaio 2018)

2 www.bafu.admin.ch > Temi > Incidenti rilevanti > Aiuti all'esecuzione

3 Nella versione originaria dell'OPIR del 1991 gli impianti di trasporto in condotta non vi erano soggetti, ma mediante una modifica dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta la procedura di approvazione dei piani era stata adattata in modo tale che nel quadro della stessa dovesse essere inoltrato un rapporto breve e se necessario un'analisi dei rischi conformemente all'OPIR.

1 Compiti del detentore

Il detentore di un impianto di trasporto in condotta ai sensi dell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) corrisponde generalmente al gestore secondo la legislazione in materia di impianti di trasporto in condotta.

Detentore

1.1 Accertamenti relativi al campo d'applicazione

Sono soggetti all'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR)⁴ gli impianti di trasporto in condotta di cui all'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)⁵ che soddisfano i criteri di pressione di servizio e diametro esterno di cui all'allegato 1.3 OPIR. In singoli casi l'autorità esecutiva può, attraverso una decisione, assoggettare all'OPIR altri impianti di trasporto in condotta (cfr. cap. 2.2.1).

Campo d'applicazione
(art. 1 cpv. 2 lett. f e all. 1.3 OPIR / art. 1 cpv. 2 lett. a LITC e art. 2 e 3 OITC)

Gli impianti di trasporto in condotta con un prodotto (pressione di servizio massima approvata * diametro esterno) di $P \cdot D \leq 200$ bar cm oppure con una pressione di servizio massima approvata ≤ 5 bar non rientrano nel campo d'applicazione dell'OITC. Quindi non sono nemmeno soggetti all'OPIR.

1.2 Adozione di misure di sicurezza idonee

1.2.1 Scopo e portata delle misure di sicurezza

Le conoscenze tecniche relative alle misure di sicurezza vengono integrate periodicamente nelle regole della tecnica. L'esperienza data dall'esecuzione dell'OPIR nel settore degli impianti di trasporto in condotta ha dimostrato che le misure di sicurezza secondo le regole della tecnica corrispondono allo sviluppo della tecnica in materia di sicurezza.

Sviluppo della tecnica in materia di sicurezza
(art. 3 OPIR)
Regole della tecnica
(art. 3 OSITC)

1.2.2 Cause degli incidenti rilevanti

Occorre tenere conto in particolare delle cause degli incidenti rilevanti elencate nel *rapporto quadro gas naturale*⁶ per gli impianti di trasporto in condotta del gas naturale e nel *rapporto CONCAWE*⁷ per gli impianti di trasporto in condotta del petrolio greggio.

Cause degli incidenti rilevanti
(art. 3 cpv. 2 OPIR)

4 Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.012; stato: 1° giugno 2015)

5 Ordinanza del 2 febbraio 2000 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11; stato: 1° gennaio 2016)

6 Swissgas SA: Sicherheit von Erdgashochdruckanlagen, Rahmenbericht zur standardisierten Ausmass-einschätzung und Risikoermittlung, Zurigo, revisione del 2010 (disponibile soltanto in tedesco e in francese)

7 CONCAWE: Performance of European cross-country oil pipelines, Statistical summary of reported spillages in 2015 and since 1971, Environmental science for the European refining industry, Report no. 7/17. Bruxelles 2017 (in inglese)

1.2.3 Procedura sistematica

Una procedura sistematica per l'adozione delle misure di sicurezza conformemente alle prescrizioni dell'OPIR viene sufficientemente garantita se si rispettano le decisioni in materia di condotte e la direttiva IFO⁸.

Adozione di misure di sicurezza (art. 3 cpv. 3 e all. 2.1 OPIR)

Per quanto concerne la formazione, l'ordinanza sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC)⁹ precisa che l'esercente deve eseguire «*annualmente almeno un esercizio d'intervento*». Tali esercizi servono in primo luogo ad allenare il detentore e a migliorarne i processi. I servizi pubblici d'intervento devono essere coinvolti a intervalli appropriati (cfr. cap. 2.3.4).

Formazione (all. 2.1 lett. c OPIR e art. 59 cpv. 1 OSITC)

La pianificazione degli interventi secondo l'OPIR corrisponde ai piani d'intervento di cui all'OSITC. È necessario «*stabilire una collaborazione efficace con i competenti servizi d'intervento (vigili del fuoco, organi di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi, polizia)*»¹⁰.

Pianificazione degli interventi (all. 2.1 lett. g OPIR e art. 58 OSITC)

1.2.4 Misure di sicurezza specifiche per i singoli tipi di impianti

Le misure di sicurezza per i singoli impianti conformemente alle decisioni in materia di condotte e alla direttiva IFO⁸ corrispondono ampiamente alle misure di cui all'allegato 2.5 OPIR.

Misure di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (all. 2.5 OPIR)

1.3 Redazione del rapporto breve

Per gli impianti di trasporto in condotta occorre elaborare un rapporto breve sotto forma di screening da inoltrare all'autorità esecutiva. I requisiti di metodo per lo screening e le indicazioni da inoltrare sono contenuti nei documenti seguenti:

Metodo di screening per gli impianti di trasporto in condotta

- per gli impianti di trasporto in condotta del gas naturale, «Sicherheit von Erdgashochdruckleitungen, Screening Personenrisiken» (*Dokumentation der Methodik*¹¹, suisseplan su mandato dell'Associazione svizzera dell'industria del gas, 20 giugno 2014);
- per gli impianti di trasporto in condotta del petrolio greggio, metodo di screening «Screening des risques imputables aux fuites dans les oléoducs» (EBP su mandato dell'Unione Petrolifera, 10 marzo 2014)¹².

8 La direttiva dell'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) sulla pianificazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di trasporto in condotta (direttiva IFO) può essere consultata compilando un *formulario online* (in tedesco) dell'Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) di Wallisellen.

9 Ordinanza del 4 aprile 2007 sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS 746.12; stato: 1° luglio 2008)

10 A titolo di esempio, un gruppo di lavoro (UFE/IFO/Cantoni/detentori) ha elaborato un piano modello e una documentazione didattica per tutti i Cantoni. Questi documenti possono essere richiesti alla Swissgas SA di Zurigo (www.swissgas.ch).

11 Swissgas AG; Sicherheit von Erdgashochdruckleitungen, Screening Personenrisiken: Dokumentation der Methodik, Zurigo, 20 giugno 2014 (in tedesco)

12 La documentazione può essere richiesta all'Unione Petrolifera di Zurigo (www.erdoel.ch). Il metodo vale soltanto per l'indicatore «Vittime». Per i rischi ambientali vengono eseguite analisi pilota (cfr. cap. 1.4).

Il metodo conservativo per stimare il rischio nell'ambito dello screening si basa su una semplificazione del metodo di calcolo utilizzato nell'analisi dei rischi secondo il *rapporto quadro gas naturale*⁶.

Per gli impianti per i quali non è prevista una procedura standard di redazione del rapporto breve, ad esempio serbatoi sferici per gas ad alta pressione o impianti per il deposito di gas naturale liquefatto¹³ (LNG, liquified natural gas), bisogna consultare l'autorità esecutiva.

Rapporto breve per gli impianti per i quali non è previsto un metodo di screening

1.4 Esecuzione dell'analisi dei rischi

Per eseguire le analisi dei rischi relative agli impianti di trasporto in condotta del gas naturale, il *rapporto quadro gas naturale*⁶ costituisce una base completa. Per gli scenari di incidente rilevante considerati, quest'ultimo si basa sulle statistiche internazionali aggiornate corrispondenti.

Requisiti di contenuto (all. 4.4 OPIR)

La rete degli impianti di trasporto in condotta del petrolio greggio è notevolmente inferiore a quella del gas naturale e con meno rischio per le persone. Per questo motivo, l'onere per l'elaborazione di un rapporto quadro per gli impianti del primo tipo non sarebbe giustificato. Per l'analisi dei rischi per le persone dovuti agli impianti di trasporto in condotta del petrolio greggio si raccomanda di utilizzare il metodo di screening (cfr. cap. 1.3) e di adattare i relativi parametri, previo sopralluogo, alle peculiarità specifiche. Per l'analisi dei rischi ambientali, invece, si dispone di due strumenti di lavoro¹⁴.

1.5 Aggiornamento del rapporto breve e dell'analisi dei rischi

L'autorità esecutiva decide quando aggiornare lo screening. In caso di cambiamento sostanziale delle condizioni, il detentore è tenuto a inoltrare all'autorità esecutiva (UFE), senza esplicita richiesta, un rapporto breve o un'analisi dei rischi completi. L'inoltro è necessario in particolare se a seguito di mutamenti di natura pianificatoria o edilizia nelle vicinanze dell'impianto il rischio aumenta notevolmente.

Aggiornamento dello screening e dell'analisi dei rischi

¹³ Se il deposito LNG viene utilizzato per alimentare la rete del gas naturale, è da considerare come impianto secondario e rappresenta quindi un impianto di trasporto in condotta soggetto alla vigilanza dell'UFE. In caso contrario, l'impianto è soggetto alla vigilanza dell'autorità esecutiva cantonale.

¹⁴ Analisi pilota rischi ambientali del trasporto di petrolio, esempio sul caso «Oléoduc du Jura Neuchâtelis SA (ONJSA)», convalidato il 19 gennaio 2017 (versione del 24 aprile 2017) e analisi pilota rischi ambientali del trasporto di petrolio, esempio sul caso «Oléoduc Sappro SA», convalidato il 22 giugno 2016 (versione del 24 aprile 2017).

Gli strumenti di lavoro possono essere richiesti all'Unione petrolifera a Zurigo (www.erdoel.ch).

Per quanto concerne l'osservazione dei mutamenti sostanziali nella zona circostante, l'OSITC prescrive un obbligo di informazione in cui il detentore deve «*informarsi regolarmente presso le autorità locali in merito all'attuale pianificazione direttrice e dell'utilizzo del territorio, alla prevista modifica di tali piani e ai progetti di costruzione che potrebbero compromettere l'esistenza o l'esercizio dell'impianto di trasporto in condotta*». Il detentore è inoltre tenuto a «*informare le autorità locali e l'autorità di vigilanza su possibili conflitti tra i nuovi piani direttori o i cambiamenti di destinazione previsti e l'impianto di trasporto in condotta*». Per l'analisi e la valutazione di tali mutamenti l'UFAM mette a disposizione uno strumento di lavoro (cfr. cap. 2.3.1).

Mutamenti sostanziali nella zona circostante (art. 8a OPIR / art. 43 cpv. 3 e 4 OSITC)

1.6 Compiti nel quadro della gestione degli incidenti rilevanti

L'OSITC precisa le misure di prevenzione che il detentore deve adottare per essere pronto ad affrontare eventuali incidenti rilevanti e soddisfare gli obblighi secondo l'OPIR.

Gestione degli incidenti rilevanti (art. 11 OPIR: comportamento in caso di incidente rilevante) Misure di prevenzione (art. 55-60 OSITC)

L'annuncio immediato dell'incidente rilevante secondo l'OPIR al posto d'annuncio corrisponde all'informazione tempestiva del servizio d'allarme cantonale secondo l'OSITC in caso di fuoriuscita di sostanze liquide o gassose. Le disposizioni di quest'ultima vanno oltre quelle dell'OPIR, in quanto chiede di informare il servizio d'allarme e l'IFO già «*in caso di fuoriuscita di sostanze liquide o gassose*».

Annuncio di incidenti rilevanti (art. 11 cpv. 2 lett. a OPIR) Informazione in caso di sinistro (art. 60 cpv. 1 OSITC)

2 Compiti delle autorità

2.1 Panoramica dei compiti e competenze per l'esecuzione


Gli impianti di trasporto in condotta che rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR sono soggetti alla vigilanza della Confederazione. In linea di principio, l'autorità esecutiva e di vigilanza è l'UFE.

Esecuzione sul piano federale (art. 1 cpv. 2 lett. f e art. 23 cpv. 2 OPIR / art. 16 cpv. 1 e art. 17 cpv. 1 LITC)

Per l'esecuzione dell'OPIR, l'UFE coinvolge le autorità e i servizi specializzati seguenti:

- l'UFAM (servizio specializzato incidenti rilevanti);
- l'Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (sicurezza tecnica);
- i servizi specializzati dei Cantoni.

Fig. 1
Panoramica dei compiti



La sicurezza tecnica degli impianti di trasporto in condotta è un presupposto fondamentale per prevenire gli incidenti rilevanti. Viene controllata dall'IFO.

2.2 Compiti dell'autorità esecutiva cantonale o federale

2.2.1 Controlli in materia di campo di applicazione

Nel quadro dello screening e della procedura di approvazione dei piani l'autorità esecutiva controlla quali impianti di trasporto in condotta rientrano nel campo d'applicazione dell'OPIR.

Controlli in materia di campo d'applicazione

In singoli casi, l'autorità esecutiva può assoggettare all'OPIR gli «*impianti di trasporto in condotta*» anche se «*non soddisfano i criteri di cui all'allegato 1.3 OPIR*» ma, «*in base al loro potenziale di pericoli, possono danneggiare seriamente la popolazione o l'ambiente*». Tale assoggettamento è da controllare ad esempio quando un impianto di trasporto in condotta attraversa una zona densamente popolata.

Decisione di assoggettamento (art. 1 cpv. 3 lett. d OPIR)

2.2.2 Controllo e valutazione del rapporto breve

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.2.3 Decisione della necessità di un'analisi dei rischi

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.2.4 Controllo e valutazione dell'analisi dei rischi

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.2.5 Decisione sull'adozione di misure supplementari di sicurezza

Esempi di misure di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta del gas naturale sono descritti al capitolo 10 del *rapporto quadro gas naturale*⁶ come pure nei relativi complementi, nel documento della Società anonima per il gas naturale¹⁵. Aiutano il detentore a elaborare raccomandazioni appropriate destinate all'autorità esecutiva in seguito alla decisione di ridurre i rischi.

Misure supplementari di sicurezza (art. 8 OPIR)

Per gli impianti di trasporto in condotta del petrolio greggio, anche il documento «*Screening des risques imputables aux fuites dans les oléoducs*»¹² fa riferimento al *rapporto quadro gas naturale*⁶ dedicato agli impianti di cui sopra.

2.2.6 Pianificazione ed esecuzione di controlli

I controlli secondo l'OPIR corrispondono alle «*ispezioni*» secondo l'OITC che l'IFO deve eseguire periodicamente nel quadro della vigilanza tecnica. L'IFO trasmette i propri rapporti di controllo all'autorità di vigilanza (UFE) e controlla altresì se hanno luogo le esercitazioni d'intervento necessarie. Queste sono

*Controlli (art. 8b OPIR)
Vigilanza tecnica (art. 4 cpv. 1 OITC)*

¹⁵ Società anonima per il gas naturale: *Störfallbetrachtungen zur Verlegung einer Erdgashochdruckleitung im Doppelrohrsystem und/oder zur Verlegung einer Erdgashochdruckleitung mit verschiedenen Überdeckungen (Tiefenlagen)*, Zurigo 2016 (in tedesco)

da eseguire a intervalli appropriati coinvolgendo i servizi pubblici d'intervento. Viene verificato anche il funzionamento dell'allarme.

L'UFE controlla attraverso campionamenti se il detentore assume la responsabilità individuale conformemente all'OPIR (ad es. in caso di cambiamento delle condizioni ai sensi dell'art. 8a OPIR/art. 43 OITC). A tal fine l'UFE coinvolge l'UFAM e, se necessario, i servizi specializzati cantonali. Nel limite del possibile, l'UFE coordina i propri sopralluoghi con le ispezioni dell'IFO.

2.2.7 Informazione del pubblico

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.2.8 Delega di compiti esecutivi

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.3 Compiti dei Cantoni

2.3.1 Coordinamento della prevenzione degli incidenti rilevanti con la pianificazione del territorio

Per applicare le raccomandazioni dell'*aiuto alla pianificazione*¹⁶ della Confederazione, le autorità cantonali competenti e i detentori di impianti di trasporto in condotta hanno a disposizione uno strumento di lavoro dell'UFAM. Si tratta di uno strumento informatico¹⁷ per la stima della rilevanza del rischio correlato a cambiamenti di destinazione e azionamenti nel «settore contiguo» a impianti di trasporto in condotta del gas naturale. Inoltre consente di rilevare il numero di persone stimato nel settore d'influenza degli impianti di trasporto in condotta sia prima che dopo il cambiamento di destinazione previsto (aumento della densità della popolazione) in modo tale da determinare la rilevanza del rischio (seconda tappa dell'aiuto alla pianificazione «Triage aufgrund der Risikorelevanz», in tedesco).

Coordinamento con i piani direttori e di utilizzazione (art. 11a OPIR)

2.3.2 Posto d'annuncio per gli incidenti rilevanti

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.3.3 Informazione e allarme in caso di incidente rilevante

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

¹⁶ Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE): Aiuto alla pianificazione «Coordinamento tra pianificazione del territorio e prevenzione degli incidenti rilevanti», Berna 2013

¹⁷ Lo strumento EED «Abschätzung Risikorelevanz bei Zonenplanänderungen» (in tedesco) è disponibile presso l'UFAM previa richiesta all'indirizzo gefahrenpraevention@bafu.admin.ch.

2.3.4 Coordinamento dei servizi d'intervento

L'OPIR prescrive che «i Cantoni coordinano l'organizzazione di catastrofe con il piano d'intervento del detentore». Secondo le disposizioni di cui al capitolo 2.2.6, l'IFO controlla gli esercizi di intervento dei detentori (cfr. cap. 1.2.3). Per sfruttare le sinergie, i Cantoni intervengono in tempo utile per coordinare con i detentori la pianificazione delle esercitazioni dei propri servizi d'intervento.

Esercitazioni con i detentori e coordinamento dei servizi d'intervento (art. 14 OPIR)

2.3.5 Coordinamento dei controlli

Nel caso degli impianti di trasporto in condotta soggetti all'OPIR, i Cantoni non eseguono controlli, i quali spettano alla vigilanza della Confederazione.

2.3.6 Informazione dell'Ufficio federale (UFAM)

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.

2.4 Compiti della Confederazione

A tale proposito non vi sono spiegazioni o indicazioni specifiche per i singoli tipi di impianti.